Speciale **5 per mille**

A cura di SpeeD



Solidarietà alle associazioni sportive: cosa c'è da sapere

Dare il proprio contributo allo sport permette di aiutarle a favorire l'inclusione sociale

Perché sostenere queste realtà?

BAMBINI, DONNE, PROFUGHI, persino animali. Le associazioni impegnate nella difesa dei diritti dei più deboli, che siano piccoli o grandi, a due zampe o a quattro sono davvero tante e ciascuna di esse persegue un fine tanto nobile quanto necessario: aiutare chi è meno fortunato. Perché, allora, devolvere il 5 per mille allo sport? In realtà, offrire il proprio contributo allo sport significa dare una mano in modo concreto a molte persone. Soprattutto a livello locale, infatti, le associazioni sportive dilettantistiche, ovvero quelle realtà sportive che possono beneficiare della quota del 5 per mille, svolgono un ruolo molto importante a livello sociale. Che si tratti di quartieri di periferia o semplicemente di piccoli centri le associazioni sportive dilettantistiche rappresentano un vero e proprio epicentro per promuovere valori positivi, favorire la nascita di nuove amicizie e, in generale, l'inclusione sociale, anche dei soggetti più vulnerabili. Luoghi di aggregazione, dove, attraverso il gioco e la condivisione, si può fare molto per il proprio territorio e per le persone che vi abitano.

Da quando è in vigore l'istituto del 5 per mille si è sempre associato al mondo del non profit: associazioni impegnate nella difesa dei diritti dei bambini, delle donne, degli animali; istituti di ricerca o università. Questi sono, nella mente della maggioranza dei contribuenti, i soggetti tra cui scegliere a chi devolvere la propria quota IRPEF. Tra i possibili beneficiari del 5 per mille, tuttavia, non bisogna dimenticare anche le associazioni sportive dilettantistiche: si tratta di piccole realtà che, soprattutto a livello locale, si occupano di promuovere i valori dello sport nel territorio, favorendo così l'inclusione sociale, anche dei soggetti più vulnerabili o che vivono ai margini della società.



PER ENTRARE a far parte dei beneficiari del 5 per mille, le associazioni sportive dilettantistiche devono essere riconosciute dal CONI (ovvero il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, in pratica il gotha dello sport nel nostro Paese), il quale è anche investito della responsabilità di attestarne il loro effettivo impegno sociale. Se, dunque, un'associazione sportiva dilettantistica intende poter ricevere il contributo del 5 per mille, deve mettersi in contatto con il comitato regionale del CONI del proprio territorio di competenza e presentare la dichiarazione sostitutiva. La domanda dev'essere inviata tramite raccomandata A/R entro e non oltre il 30 giugno 2016, allegando una copia del documento d'identità del legale rappresentante dell'associazione. Le ASD alle quali il CONI approva la richiesta di iscrizione alla lista dei beneficiari del 5 per mille vengono registrate in un'apposita banca dati e sono tenute a presentare un rendiconto economico e finanziario. Ma quali sono i requisiti che un'associazione sportiva deve avere affinché possa entrare a pieno titolo nel novero dei beneficiari del 5 per mille? Innanzitutto il suo essere "dilettantistica": è proprio in questo aggettivo, infatti, che è racchiusa tutta la natura "sociale" dell'attività di un'associazione sportiva, rendendola passibile di ricevere la quota IRPEF del 5 per mille. Per avere questo tipo di contributo e godere dei benefici fiscali di una ONLUS a tutti gli effetti, l'associazione sportiva non deve assolutamente distribuire utili né i suoi amministratori e dirigenti devono occupare cariche analoghe in altre società sportive, anche se a propria volta di natura dilettantistica.

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Circoscrizione del Tribunale di Rimini

LA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE:

UNA SOLUZIONE AI CONFLITTI ALTERNATIVA AL PROCESSO - COS'È E COME FUNZIONA

Tra gli strumenti per la definizione extragiudiziale delle controversie in sede civile e commerciale, alternativi ma in ogni caso non preclusivi al ricorso al Tribunale, spicca l'istituto della mediazione.
La mediazione può consentire di risolvere positivamente controversie in tempi rapidi e a costi ridotti, attraverso procedure concepite in base alle esigenze delle parti; trattasi di uno strumento che vuole restituire il problema, rendendole protagoniste, alle persone coinvolte nel conflitto, il tutto con l'aiuto di un terzo professionista indipendente.
Si è osservato negli anni che il ricorso unicamente alla giustizia ordinaria per la soluzione di controversie, non sono spesso risolutive delle vere motivazioni del conflitto. Si pensi a conflitti di tipo condominiale, o familiare, conflitti riguardanti sistemazioni patrimoniali familiari (divisioni, donazioni e successioni), diffamazione a mezzo stampa, ecc.., ossia tutte quelle ipotesi ove l'elemento relazionale ed emotivo risultano predominanti.
L'introduzione di questo tipo di strumenti di prevenzione dei conflitti, permette di modificare la mentalità prevalente nel nostro Paese, ovvero che le cause possano sempre e comunque essere preferibili alla soluzione amichevole delle controversie.
Tra i vantaggi di risolvere la controversia in via preventiva si ricordano un miglioramento dei rapporti tra le parti, che altrimenti rischierebbero di essere compromessi definitivamente, un aspetto decisamente utile per il non deterioramento di rapporti sia interpersonali ma anche di tipo commerciale.
La mediazione lascia le parti soddisfatte perché sono proprio le parti in causa le vere protagoniste dell'accordo che viene raggiunto, grazie al loro contributo attivo per l'avvicinamento delle rispettive posizioni.

A chi ci si rivolge per instaurare il procedimento di mediazione: i soggetti e le fasi

L'attività di mediazione e conciliazione deve essere svolta presso Organismi professionali indipendenti (enti pubblici o privati), in possesso di specifici requisiti, accreditati presso il Ministero della Giustizia e iscritti nel Registro degli organismi di mediazione ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 28/2010.

Importante sottolineare che i singoli Ordini professionali possono costituire al loro interno propri Organismi di mediazione stabilmente destinati all'erogazione di tale servizio, i quali, proprio grazie alle specifiche competenze tecniche e professionali possono più agevolmente aiutare le parti a trovare un accordo.
La causa viene destinata ad un mediatore, iscritto all'Organismo costituito, in possesso di specifici requisiti e a stringenti obblighi di avvenuta formazione professionale quale mediatore. Trattasi di un soggetto terzo, che deve garantire la neutralità, l'indipendenza e l'imparzialità del procedimento, ha il vincolo di segretezza, ed il cui compito è finalizzato sia ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia in ambito civile o commerciale, sia, eventualmente, a formulare una proposta per la risoluzione della controversia, qualora le parti non definiscano direttamente tra loro un accordo amichevole.

A seguito dello svolgimento della mediazione vi è la stesura della conciliazione.

Da questi due passaggi appena descritti emergono le due anime del processo di mediazione:

1. Se le parti raggiungono tra loro un accordo amichevole, il mediatore si limita a formare processo verbale, al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo;
2. Quando le parti non raggiungono l'accordo amichevole, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione.

In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta, in qualunque momento del procedimento.

Il mediatore non è chiamato a dare ragione o torto a una parte o all'altra: il suo compito è quello di condurre le parti alla composizione della vertenza, che avviene esclusivamente in virtù dell'incontro delle rispettive volontà.

La mediazione può essere:

- **Volontaria**, cioè attivata dalle parti, per scelta, anche nel corso di una causa, oppure in virtù di una clausola di mediazione o conciliazione presente nel contratto stipulato fra le parti, ovvero nello statuto o nell'atto costitutivo di un ente cui le stesse partecipano;
- **Demandata dal giudice**, quanto il giudice, cui le parti si siano già rivolte, invita le stesse a tentare preventivamente la mediazione,
- **Obbligatoria** quando, per poter instaurare un contenzioso in Tribunale, le parti debbono avere preventivamente tentato senza successo la mediazione. Le materie in cui il tentativo di mediazione è obbligatorio prima di esercitare in giudizio un'azione sono quelle che riguardano i diritti di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari. Per queste tipologie di conflitti le parti sono tenute, preliminarmente, a esperire il procedimento di mediazione, che diviene quindi condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

In nessun caso il sistema che prevede l'accesso alla mediazione può impedire alle parti di esercitare il loro diritto di accesso al sistema giudiziario, se le stesse non trovano un accordo amichevole.
Il procedimento di mediazione ha una durata massima stabilita dalla legge di tre mesi, trascorsi i quali in mancanza di accordo il processo può iniziare o proseguire; pertanto è sicuramente un'opportunità da non sottovalutare, sia per quanto riguarda l'economicità del procedimento che l'efficienza, e non da ultimo, quello di non oberare il Tribunale di cause che potrebbero trovare una migliore soluzione al di fuori delle Aule giudiziarie.
Gli obiettivi che si pone l'istituto della mediazione sono sicuramente ambiziosi, ma i tempi sono oramai maturi per una società che si professa moderna e che intenda aiutare i propri cittadini a risolvere i conflitti formando non più tanto e non solo dei "guerrieri" ma sempre di più dei "connettori di relazioni".

I COMMERCIALISTI A FIANCO DEI CITTADINI E DELLE IMPRESE